COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89228 Ord. n. 28

OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.9 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83890, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia (di seguito, "Tittia"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento del Palio(di seguito, "Regolamento") il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia presentava memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recante numero di protocollo in entrata 85918 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:

- il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia ha presentato la suddetta memoria, composta da numero 8 pagine con in allegato un supporto USB, i cui contenuti sono da ritenersi acquisiti e integralmente riportati e trascritti nel presente atto, con la quale ha articolato la propria difesa come meglio specificato nella suddetta memoria;

- nelle conclusioni il fantino Tittia confida che, ai sensi dell'art.99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 18 agosto c.a., emege sostanzialmente che: *«Si segnala, inoltre, il comportamento del fantino della Nobile Contrada del Nicchio [....] che posizionandosi all'altezza del verrocchio impediva l'ingresso della rincorsa. Sono anche da segnalare i numerosi spostamenti fino allo steccato (per più di due volte) in seconda fila senza danneggiare alcuna contrada ma di fatto non permettendo di dare una mossa valida. Il Mossiere richiamava più volte il fantino a stare in posizione senza però impartire un richiamo ufficiale»;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: "*È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini*";

Visto quanto rappresentato dal suddetto fantino, l'A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 9 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83890, risulti fondata per i seguenti motivi:

1) Sui continui spostamenti asseritamente dovuti alla tensione del cavallo e ai calci ricevuti dal cavallo della Nobile Contrada del Nicchio.

Il fantino Tittia sostiene che i continui spostamenti sarebbero dovuti alla tensione del cavallo, innervosito da calci ricevuti da altro cavallo alla mossa.

Quest'ultima ricostruzione non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Invero come emerge dalla relazione dei Deputati della Festa, che gode di fede privilegiata, la dinamica dei fatti è totalmente diversa da quella prospettata dal fantino Tittia e dalla Nobile Contrada del Nicchio.

Non vi è alcun riferimento a calci ricevuti quale causa giustificatrice della condotta, né tale circostanza vale ad escludere il turbamento. In ogni caso, anche laddove si volesse ipotizzare uno stato di tensione dell'animale, ciò non esime il fantino dall'obbligo di mantenere la posizione assegnata e di non turbare la mossa. La gestione del cavallo rientra nella perizia del fantino e non può tradursi in continui movimenti dall'alto verso il basso;

2) Circa la condotta del fantino e sull'inesistenza di richiami ufficiali.

Il fantino Tittia eccepisce che la propria condotta sarebbe stata esente da richiami ufficiali. L'argomento è irrilevante in quanto l'assenza di un richiamo ufficiale nei confronti del fantino della Nobile Contrada del Nicchio non incide sulla sussistenza degli addebiti contestati allo stesso fantino e alla Nobile Contrada del Nicchio, che vanno valutati autonomamente alla luce della relazione dei Deputati della Festa. La responsabilità è personale e oggettiva per fatto del fantino, e non può essere elisa dalla mera circostanza che non ci sia stato un richiamo ufficiale bensì numerosi richiami sebbene non ufficiali;

3) Circa la tesi secondo la quale durante le mosse non validate il fantino si trovasse nella corretta posizione.

Il fantino, durante le mosse ritenute non valide, asserisce che si sarebbe trovato nella corretta posizione, a dimostrazione dell'assenza di volontà di turbare le fasi della mossa.

La circostanza è del tutto ininfluente in quanto la regolarità della posizione in una o più fasi della mossa non determina la liceità della condotta complessiva. Ciò che viene contestato non è il singolo

fotogramma, bensì la condotta dinamica e continuata posta in essere dal fantino, consistita in continui spostamenti dall'alto verso il basso della mossa e tra i canapi. Tale condotta, anche se eventualmente finalizzata a calmare l'animale, ha oggettivamente recato turbamento alle fasi della mossa;

4) Sulla circostanza che la condotta del fantino e della Nobile Contrada del Nicchio non avrebbe danneggiato alcuna altra Contrada.

Sostiene anche il fantino che la condotta posta in essere non avrebbe arrecato danno ad altre Contrade. L'assunto è infondato in fatto e in diritto e va disatteso per due ordini di ragioni.

In primo luogo, ai fini dell'integrazione degli addebiti di cui all'art. 64 del Regolamento, non è necessario il verificarsi di un danno concreto ad altra Contrada, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a turbare il regolare svolgimento della mossa. In secondo luogo, e soprattutto, la condotta maggiormente contestata e più grave, come attestato dai Deputati della Festa, non è solo quella dei continui spostamenti, bensì quella di essersi trattenuto al Verrocchio impedendo l'ingresso della rincorsa. Tale condotta è di per sé ostativa alla validità della mossa anche volendo ipotizzare, per mera concessione dialettica, l'assenza di turbamenti volti ad arrecare danno ad altre Contrade.

Dunque è innegabile che con la condotta posta in essere dal fantino Tittia, ossia continui spostamenti dall'alto verso il basso e il trattenersi vicino al Verrocchio, abbiano comunque impedito di dare una mossa valida, recando turbamento al regolare svolgimento del Palio. Si tratta di turbamento oggettivo alla mossa, che prescinde dall'*animus* del fantino.

5) Prevalenza della relazione dei Deputati della Festa.

La ricostruzione effettuata dal fantino e dalla Nobile Contrada del Nicchio non trova riscontro nella relazione dei Deputati della Festa e, precisamente, nell'estratto di riferimento, rispetto al quale vi è una dinamica totalmente diversa di quanto accaduto.

Pertanto, si ritiene prevalente la tesi dei Deputati della Festa, la cui relazione gode di fede privilegiata e costituisce fondamento dell'addebito.

6) Sui precedenti di luglio 2024 e luglio 2025 di cui al punto II.10 della memoria del fantino.

Quanto ai precedenti invocati, si tratta di situazioni fattuali totalmente diverse che non possono avere pari rilievo e che non sono in alcun modo comparabili.

I fatti posti in essere dal fantino Tittia si appalesano di ben più grave entità rispetto a quelli oggetto dei precedenti citati, sia per intensità della condotta perturbatrice, sia per le conseguenze prodottesi

sulla regolarità della mossa. Pertanto, alcun effetto scriminante o attenuante può desumersi dai richiamati precedenti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di **una (1) ammonizione**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, per essersi per gran parte della mossa trattenuto al nono posto, posizionandosi all'altezza del verrocchio e impedendo l'ingresso della rincorsa, nonchè per i numerosi spostamenti in seconda fila e fino allo steccato così da non permettere di dare una mossa valida nonostante i ripetuti richiami del mossiere, sebbene non ufficiali, così da violare l'art.64, comma 1, del Regolamento;
- propone di sanzionare, *ex* art. 97 del Regolamento, la Nobile Contrada del Nicchio, come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano